ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01952/002

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 19

Seduta di annuncio: 332 del 24/07/2024

Firmatari

Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA

Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER

Data firma: 24/07/2024

Elenco dei co-firmatari dell'atto

PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 24/07/2024

ROMANO, FRANCESCO SAVERIO NOI MODERATI - NM(N-C-U-I)-M 24/07/2024

LUCASELLI YLENIA FRATELLI D'ITALIA 24/07/2024

Stato iter:

24/07/2024

PARERE GOVERNO 24/07/2024

ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/07/2024

ACCOLTO IL 24/07/2024

PARERE GOVERNO IL 24/07/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/07/2024

CONCLUSO IL 24/07/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01952/002 presentato da COMAROLI Silvana Andreina

Mercoledì 24 luglio 2024, seduta n. 332

La Camera,

premesso che:

in sede di monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale in Italia, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha raccomandato alle autorità italiane di garantire risorse finanziarie adeguate e proporzionate per le province, in attuazione all'articolo 9 della medesima Carta (raccomandazione 503/2024);

la raccomandazione del Consiglio d'Europa rende ancora più urgente e non più procrastinabile un intervento normativo sul sistema di finanziamento delle Province; tale intervento non può tuttavia prescindere da una più ampia riflessione sul tema delle funzioni attribuite a queste ultime e sulla stessa natura di tali enti;

in tal senso, lo stesso Consiglio d'Europa rivolge un più ampio monito al legislatore italiano per una riforma delle Province che preveda funzioni certe, risorse adeguate e il ritorno all'elezione diretta degli organi di governo affinché questi enti riacquistino piena legittimazione democratica attraverso il voto popolare;

considerato che:

le Province sono enti politici a tutti gli effetti, costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che disegna un'articolazione multilivello (Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) ispirato ai principi della democrazia e della sussidiarietà;

le Province svolgono un ruolo cardine nel nostro sistema costituzionale in quanto rappresentano enti necessari e intermedi di raccordo tra Comuni e Regioni; la loro funzione essenziale di coordinamento si esplica mediante la definizione di azioni e interventi a favore dei territori e su temi che interessano direttamente i diritti civili dei cittadini;

la legge 7 aprile 2014, n. 56, meglio nota come legge Delrio, nell'ambito di un processo di revisione complessiva del sistema degli enti locali e nel tentativo di dare un forte impulso per la costituzione delle città metropolitane, ha operato delle scelte di fondo assai discutibili, con l'eliminazione della tradizionale concezione della provincia come ente rappresentativo di una «comunità locale»;

la legge n. 56 ha, da un lato, trasformato le Province in enti di secondo livello, governati da amministratori comunali, e, dall'altro, previsto una sensibile riduzioni di funzioni, risorse e personale; i Presidenti sono eletti per quattro anni e governano gli enti senza una Giunta, con l'ausilio di consiglieri che dura in carica solo due anni;

la predetta legge Delrio è stata concepita come disciplina transitoria nella prospettiva di una riforma costituzionale che è stata bocciata dal popolo nel referendum del 2016;

considerato che:

le Province in questi dieci anni, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato di essere indispensabili per il Paese attraverso l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e nel supporto ai Comuni del territorio; il ruolo delle province si è dimostrato altresì fondamentale nella realizzazione degli investimenti, a partire da quelli previsti dal PNRR e dal PNC;

è tuttavia necessario rinnovare e rafforzare l'istituzione provinciale per rispondere, con maggiore efficacia, alle esigenze reali dei cittadini e per consentire alle nostre comunità di affrontare meglio le sfide di questo tempo;

la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 240/2021, ha evidenziato il ruolo delle province nell'ordinamento costituzionale rispetto agli enti di area vasta richiamando l'intervento del legislatore sul punto;

in occasione della 36° Assemblea annuale delle Province d'Italia, si è registrata un'ampia convergenza sulla necessità di valorizzare la partecipazione democratica e rafforzare il rapporto tra elettori ed eletti, attraverso il ripristino dell'elezione diretta delle province;

osservato che:

il tema della riforma delle Province, assieme alla riforma del TUEL, è tornato centrale nella attuale legislatura, ad opera di iniziative legislative da parte di differenti gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione.

la riforma delineata da tale testo è volta a definire organicamente il nuovo assetto delle Province, sia sul piano degli organi e della loro natura elettiva, sia su quello delle risorse e delle funzioni amministrative, ridefinite e potenziate in ragione del rinnovato carattere degli enti a rappresentanza diretta;

il dato di maggior rilievo attiene alla scelta compiuta nel testo unificato di ridefinire a tutto tondo l'ente Provincia, puntando alla reintroduzione della rappresentanza diretta delle collettività, attraverso l'elezione a suffragio universale e diretto di Presidente e Consiglio e superando il ridimensionamento operato dalla legge n. 56 del 2014 sul piano degli organi di governo, attraverso la reintroduzione della Giunta provinciale, oltre che alla conferma del Presidente e del Consiglio provinciale;

il riavvio dell'esame parlamentare della riforma delle Province può costituire un volano anche per la revisione del T.u.e.l, sollecitando una più ampia riflessione sul ruolo degli enti locali nel nostro ordinamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare, ogni utile iniziativa per attribuire alle province risorse adeguate rispetto alle funzioni svolte e alle eventuali riforme in ragione delle proposte parlamentari presentate.

9/1952/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli, Pella, Romano, Lucaselli.